

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 117 del 24-12-2020

Oggetto: Sisma 24 Agosto 26 e 30 ottobre 2016 - Personale a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189 del 17 ottobre 2016 e succ. mod. e int., - Proroga contratti - Atto di indirizzo

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** mese di **dicembre** alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, con l'assistenza del Segretario Comunale Grasso Angelo Vincenzo,

Dott.ssa Angelini Marisa	Sindaco	P	Favorevole
Peroni Paolo	Vicesindaco	P	Favorevole
Compagnucci Guido	Assessore	P	Favorevole

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Favorevoli 3

Contrari 0

Astenuti 0

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 50 bis del D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con L. 229 del 15 dicembre 2016, e ulteriormente modificato per effetto dell'art. 18 del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, convertito in L. 45 del 07 aprile 2017, avente ad oggetto *“Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della Protezione Civile”*, nella parte in cui consente ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, di assumere lavoratori a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale;

Premesso che con Delibera di Giunta n. 75 del 28.12.2016 sono stati forniti atti di indirizzo per l'individuazione di personale idoneo per fronteggiare l'emergenza organizzativa in relazione agli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016;

Visto l'art. 50 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016 e succ. mod. e int., che testualmente recita: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge*

27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 , di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. 1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;

Visto l'art. 50- bis, comma 3[^], del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016 e succ. mod. e int., che testualmente recita: “Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;

Vista la Nota del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nelle Regione Umbria, prot. nr. 0021953 del 28/12/2018 - Sisma 24.08.2016 e successivi. Proroga misure art. 50 bis D.L. 189/2016 relative al personale assunto a tempo determinato ai sensi delle Ordinanze del Vice Commissario n. 1 del 20, acquisita al Nostro Prot. n. 5033 del 31.12.2018, che testualmente recita:

“Sisma 24.08.2016 e successivi. Proroga misure art. 50 bis D.L. 189/2016 relative al personale assunto a tempo determinato ai sensi delle Ordinanze del Vice Commissario n. 1 del 20.12.2016 e n. 4 del 31.05.2017, n. 5 del 10.11.2017, n. 1 del 20.03.2018 e n. 2 del 26.07.2018.”

... “Si comunica che l'art. 1, comma 990 del Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” già approvato dal Senato ed in corso di approvazione alla Camera, prevede la proroga fino al 31.12.2020 delle previsioni di cui all'art. 50-bis, comma 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Condizionatamente all'approvazione definitiva del suddetto testo di legge, si autorizza pertanto

fino al 31.12.2020, la possibilità di ricorrere al personale assunto a tempo determinato alle medesime condizioni (unità e profili) di quanto già autorizzato a ciascun Ente per il 2018 con le ordinanze del Vice Commissario in oggetto.

In merito alla possibilità di prorogare i contratti in essere, ciascun Ente dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di proroga dei contratti a tempo determinato, mentre è preclusa la

possibilità di proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la

mancata

riproposizione della specifica norma.

Nel caso codesto Ente debba ricorrere a nuove assunzioni, si evidenzia che l'art. 1, comma 362

del suddetto Disegno di legge detta nuove disposizioni in merito alla validità delle graduatorie già

approvate a seguito di concorsi per l'accesso al pubblico impiego.”;

Visto l'art. 1 comma 990 della Legge di Bilancio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 31-12-2018 , che testualmente recita: *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018.*

Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati.”

Preso atto del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122) (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30) - Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 all' Art. 57 “Disposizioni in materia di eventi sismici” come di seguito riportato:

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021.». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «per l'anno 2018.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020.». Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.

Preso atto altresì della LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00145) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37), che testualmente recita: *“All'articolo 57:*

dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»; al comma 3, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2020», dopo le parole: «del sisma del 2009» sono inserite le seguenti: «, del sisma del 2012» e dopo le parole: «del sisma del 2016,» sono inserite le seguenti: «nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,»; dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3.

Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto; b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3; c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Considerato che il Comune di Monteleone di Spoleto mantiene ad oggi lo stato di necessità di potenziare gli Uffici comunali per fronteggiare tutte le attività connesse con l'emergenza sismica, cui non si può far fronte con le sole risorse interne, intende prorogare con decorrenza dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021 i contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis e ss., nelle more della Stabilizzazione, così come disciplinata dall'Art. 57 comma 3 bis della LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126, come sopra meglio esposta, del personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 e ss;

Con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di autorizzare i Responsabili di Posizione Organizzativa a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a i sensi dell'art.50-bis del decreto legge 189/2016 in essere, sino al 31.12.2021 ai sensi dell'art.57 comma 2-bis del decreto legge 104 del 14.08.2020 (legge di conversione n°126 del 13 ottobre 2020) che deroga limitatamente all'anno 2021, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n°81.
2. Di dare l'immediata eseguibilità ai sensi di legge.
3. Di disporre la pubblicazione On Line del presente provvedimento.

Approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Vincenzo Grasso

Il Sindaco
F.to Angelini Marisa

Si dà atto che il responsabile del servizio ha reso, sulla proposta della presente deliberazione, parere di regolarità tecnico-amministrativa così come prescritto dall'art. 49, c. 1 e dall'art. 147 *bis* del T.U. n. 267/2000

Monteleone di Spoleto, 21-12-2020

IL RESPONSABILE
F.to Grasso Angelo Vincenzo

Si dà atto che il responsabile del servizio Finanziario ha reso, sulla proposta della presente deliberazione, parere di regolarità contabile così come prescritto dall'art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000

Monteleone di Spoleto,

IL RESPONSABILE
F.to Minni Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). N. 620

Dalla Residenza Comunale, 28-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grasso Angelo Vincenzo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28-12-2020 al 12-01-2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, 24-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grasso Angelo Vincenzo